



Bando di gara per i Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'Istituto Tecnico "T. SARROCCHI" di Siena

**CIG 4082717CA3**

**CUP B66E111000170001**

## CHIARIMENTI

### Quesito

Partecipazione di imprese in possesso della categoria OG11 in sostituzione della categoria OS30 prevista nel disciplinare di gara

VISTA la Sentenza n. 6760 del 30 ottobre 2003 pronunciata dalla V sezione del Consiglio di Stato " *...non sussiste la effettiva sovrapposibilità delle due qualificazioni, per opere generali OG11 e per opere specializzate OS3, OS5, OS28, OS30... La qualificazione OG11 spetta a chi dimostri di aver eseguito impianti riconducibili ad almeno tra le quattro categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS28, OS30. Quindi, l'impresa in possesso della OG11 potrebbe aver realizzato, ad esempio, bagni cucine e lavanderie ( OS3), impianti pneumatici e antintrusione ( OS5) e impianti termici ( OS 28), ma non impianti elettrici e televisivi ( OS30).....la OG11 non dà alcuna garanzia di particolare capacità tecnica su tutta l'area afferente alle opere specializzate che vi si intendono ricomprese "*

VISTO il Parere N. 84 del 30.05.2012 dell' AVCP : " *..... l'art. 79 comma 16 del Regolamento sui Lavori Pubblici DPR 207/2010 ..... dispone che l'impresa qualificata nella Cat. OG11 può sempre eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.....attribuendo in via generale agli operati economici qualificati nella categoria OG11 l'abilitazione ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie OS3, OS28 e OS30, senza che alle stazioni appaltanti residuino spazi per una disciplina più restrittiva"*

VISTO il Parere N. 202 del 05.12.2012 dell' AVCP : " *....il concorrente in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG11, in quanto comprensiva delle categorie specialistiche sopra richiamate, può concorrere alle gare nelle quali è richiesto il possesso di una delle attestazioni specialistiche previste, purché posseduta in percentuale pari a quella richiesta. Ne deriva che la qualificazione OG11 pur non assorbendo interamente le qualificazioni specializzate, le comprende nelle percentuali possedute."*

CONSIDERATO che il comma 16 dell'art. 79 DPR 207/2010 disciplina i presupposti per il rilascio dell'attestazione SOA nella Categoria OG11, stabilendo nello specifico che l'impresa deve dimostrare di possedere per la cat. OS30 almeno il 70% dei requisiti di ordine speciale per l'importo corrispondente alla classifica richiesta e che l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta .



Provincia di Siena

VISTO l' Art. 1 comma 3 lett.a) della Legge 23 luglio 2012 , n.119 " *Conversione in legge , con modificazioni, del Decreto legge 6 giugno 2012, n.73, recante Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione* " che ha modificato l'art. 357 , comma 12 del citato DPR 5 ottobre 2010 , n. 207, stabilendo che " Cessano di avere validità a decorrere dal 546^ giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento le attestazioni relative alla categoria OG11 di cui all'allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000.. "

pertanto alla luce del nuovo quadro normativo ed al principio generale dell'assorbenza fra le categorie generali e le categorie specializzate si ritiene che nel caso specifico , ai fini della partecipazione alla procedura di gara, l' impresa deve essere in possesso di attestazione SOA nella categoria OS30 1^ classifica come previsto dalla lex specialis della gara, ovvero possedere l' attestazione SOA nella categoria OG11 1^ classifica rilasciata esclusivamente in conformità alle previsioni del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. , in quanto le attestazioni SOA OG11 rilasciate ai sensi del D.P.R.34/2000 hanno cessato di avere validità a partire dal 05.12.2012.

